

Decreto del ministero della Salute 6 febbraio 2017

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012. (17A02050)

in gazzetta ufficiale del 16 marzo 2017, n. 63

IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante «Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici» e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e successive modificazioni, in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c), che demanda alle Regioni, tra l'altro, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 16 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali» ed in particolare, il comma 1, lettera d), a tenore del quale: «adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti»;

Visto il decreto dirigenziale 24 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89, del 17 febbraio 2016, ultimo in materia, concernente la revisione generale delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2011;

Considerato che ai sensi del sopra citato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, l'«utilizzo, custodia e conservazione» dei gas tossici sono subordinati al conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dalla preposta Autorità competente sanitaria;

Considerato che gli addetti all'impiego di gas tossici devono essere persone di accertata idoneità fisica e morale e di riconosciuta professionalità attestata dalla patente di cui al Capo VII, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, rubricato «Patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici», il cui rilascio comporta il superamento di un esame articolato in prove orali e pratiche, come previsto dal menzionato regio decreto;

Tenuto conto che la patente è soggetta a revisione periodica quinquennale e può essere revocata in ogni momento quando vengono meno i presupposti del suo rilascio e decade se non è rinnovata in tempo utile ai sensi dell'art. 35 del richiamato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Ritenuto necessario dover procedere alla revisione delle patenti rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012;

Decreta:

Art. 1

1. Per i motivi in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 e seguenti, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas

tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012.

Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.